

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-366 del 22/01/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "PROCHIN ITALIA - PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L." - Correggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-388 del 22/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.19299/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L."** - Correggio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L."** avente sede legale in comune di **Napoli – Via Loggia dei Pisani n.25** - Provincia di Napoli, e stabilimento in comune di **Correggio – Via Del Progresso n.7/A** - Provincia di Reggio Emilia concernente l'attività di **produzione di soluzioni di urea (ADBLUE)**, acquisita agli atti di Arpae al PG/87546 del 13/05/2024 e la successiva documentazione integrativa acquisita al protocollo di Arpae PG/121099 del 02/07/2024 e PG/141498 del 01/08/2024;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001)

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta da Arpae in data 29/07/2024, con lettera PG/138656, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/145964 del 08/08/2024;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio in data 30/08/2024 al PG/156987;
- nulla osta del Comune di Correggio al PG/172335 del 25/09/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente allo scarico di reflui industriali, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio s.r.l. n. RA001647-2024-P del 11/09/2024;

Preso atto che la domanda di autorizzazione, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per uno scarico denominato S2 in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall'impianto ad osmosi inversa per produrre acqua demineralizzata, a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici ;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazione complesse rifiuti ed effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta **"PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L."** ubicato nel comune di **Correggio – Via Del Progresso n.7/A** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L."** è autorizzata ad avviare nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio – Via Del Progresso n.7/A** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **produzione di soluzioni di urea (ADBLUE)** ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CALDAIA A CONDENSAZIONE N.1 A GAS METANO DA 620 KW

EMISSIONE N.2 – CALDAIA A CONDENSAZIONE N.2 A GAS METANO DA 620 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Aprile 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Aprile 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A CONDENSAZIONE N.1 A GAS METANO DA 620 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E2	CALDAIA A CONDENSAZIONE N.2 A GAS METANO DA 620 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					

1) In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità di eventuali monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/87546 del 13/05/2024 e la successiva documentazione integrativa acquisita al protocollo di Arpae PG/121099 del 02/07/2024 e PG/141498 del 01/08/2024.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

Nel sito in oggetto la Ditta si occuperà della produzione di Adblue, un additivo utilizzato per ridurre le emissioni dei motori diesel.

Il processo produttivo prevede la dissoluzione, all'interno di un agitatore, di urea in granuli con acqua calda, successiva omogeneizzazione del prodotto e scarico nei serbatoi di stoccaggio, nonché confezionamento e vendita.

L'acqua, prima di essere utilizzata, subisce un pre-trattamento tramite filtro deferrizzatore e successivo invio a due impianti ad osmosi inversa; attraversa poi uno scambiatore dove viene riscaldata a 50°C.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (indicato in planimetria S2) in pubblica fognatura a cui confluiscono le acque reflue generate dagli impianti ad osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata.

I reflui convogliati al punto di scarico S2 non subiscono alcun trattamento depurativo

La portata media di acqua reflua scaricata è circa 6 mc/ora.

A valle del pozzetto di controllo delle acque reflue industriali si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici, scaricate anch'esse in pubblica fognatura al punto S2.

Le acque reflue domestiche, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.

E' presente un secondo punto di scarico, denominato S1, delle acque meteoriche di piazzale e copertura che prevede come recapito la pubblica fognatura bianca. Le acque meteoriche prima di essere scaricate nella pubblica fognatura sono raccolte in una vasca di laminazione.

Nella documentazione è riportato che le acque meteoriche ricadenti sulle superfici cortilive esterne non sono soggette a contaminazione e pertanto possono essere escluse dall'applicazione della DGR 286/2006.

Lo stoccaggio del prodotto finito (Adblue) avviene nell'area cortiliva esterna all'interno di 3 serbatoi della capacità di 100 mc ciascuno posizionati in bacini di contenimento.

L'approvvigionamento idrico è da pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tav. 1F datata Agosto 2023 e acquisita al protocollo di Arpae PG/87546 del 13/05/2024.

Prescrizioni

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 82 mc.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 22.000 mc.
3. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. La Ditta, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, deve inviare ad Arpae, a Iren Acqua Reggio e al Comune di Correggio, comunicazione riportante la data di inizio attività e di attivazione del relativo scarico delle acque reflue industriali.

5. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
11. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
12. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale acquisita da Arpae al protocollo PG/121099 del 02/07/2024, si evince che sulla base delle condizioni di utilizzo previste saranno rispettati i limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997 in relazione alla classe acustica di appartenenza.

Pertanto fermo restando le condizioni progettuali l'attività svolta dalla Ditta in oggetto risulta essere conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.